



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE n. 143... Del 02-06-2024

REGISTRO AREA TECNICA n. 57... Del 02-06-2024

Oggetto: Integrazione e parziale modifica determinazione n. 80 del 23/02/2024. Approvazione ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 di competenza dell'Area Tecnica ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. N. 165/2001;

Visto il D. Lgs. N. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Premesso che con decreto del Sindaco n. 10 del 28/06/2022 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell' Area di Vigilanza;

Richiamato l'art. 228, comma 3, del testo unico degli enti locali (TUEL) approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, è necessario procedere all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Richiamato l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 118/2011, in forza del quale "(...) Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i

termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (...)";

Tenuto conto che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in ordine all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio;

Visto l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni, del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*";

Vista la propria determinazione n. 80 del 23.02.2024 avente ad oggetto: "*Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 di competenza del servizio tecnico ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione*";

Dato atto che, a seguito di rilievi del Revisore Unico dei Conti, si è reso necessaria una ulteriore ricognizione dei residui al 31.12.2022;

che, pertanto, si rende necessario modificare parzialmente la ricognizione dei residui attivi e passivi di cui alla determinazione n. 80/2024 per tenere conto delle risultanze dell'ulteriore istruttoria effettuata e dare atto delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi;

Vista la ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 di cui agli elenchi allegati al presente atto quale parte integrali e sostanziali, come rielaborati sulla base delle risultanze dell'istruttoria;

DETERMINA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di modificare parzialmente e integrare la ricognizione dei residui e passivi di cui alla determinazione n. 80 del 23/02/2024, sulla base delle risultanze dell'ulteriore ricognizione effettuata.
2. Di approvare la ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 di cui agli elenchi, come parzialmente modificati e integrati, allegati al presente atto quale parte integrali e sostanziali.
3. Di trasmettere il predetto elenco alla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Maruscka Biondo

